



Comune di Lavagna
Provincia di Genova
Settore Servizi alla Persona
Ufficio Servizi Scolastici

COMUNE DI LAVAGNA PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 23 DEL 15/06/2012

Art.1 - Finalità

Il trasporto scolastico è un servizio a richiesta dell'utente, che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio. Esso è improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è attuato dal Comune, nell'ambito delle competenze stabilite dalla Legge Regionale n. 15/2006,¹ in conformità al D.M. 31 gennaio 1997 e s.m.i., recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".²

Art. 2 - Organizzazione e funzionamento

Il servizio si effettua secondo il calendario scolastico stabilito annualmente dal Ministero dell'Istruzione e dall'Ufficio Scolastico regionale, adottato dall'Istituto scolastico competente e da esso comunicato al Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune.

Il servizio di trasporto scolastico non è previsto nei giorni dedicati agli esami di fine anno e non è garantito in occasione di assemblee o di sciopero del personale della scuola.

A ciascun utente viene rilasciato un tesserino identificativo personale la cui esibizione, da presentare all'assistente e/o autista, dà diritto ad usufruire del servizio.

I percorsi degli scuolabus (linee) sono predisposti dal Responsabile dell'ufficio Servizi Scolastici del Comune sulla base delle richieste presentate annualmente da uno degli esercenti la potestà o da chi ha il minore in affidamento familiare, secondo criteri tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche.

È privilegiata la domanda di utenza dei residenti in abitazioni rurali o agglomerati abitativi di campagna sul territorio del Comune di Lavagna.

I **punti di raccolta** sono fissati in base alle oggettive esigenze del servizio tenendo conto, nei limiti del possibile, delle richieste presentate annualmente dagli utenti (le fermate, comunque, non possono essere a una distanza inferiore di circa 500 m l'una dall'altra). **Si esclude il trasporto a domicilio come pure l'accesso ad aree e strade private.**

Le fermate degli scuolabus sono individuate all'interno dei percorsi con particolare attenzione alla sicurezza degli utenti nelle operazioni di salita e di discesa.

Il servizio consiste nella presa in carico degli alunni e delle alunne regolarmente iscritti, con le seguenti modalità:

- **all'andata**: dalla fermata indicata all'atto dell'iscrizione alla scuola di appartenenza;
- **al ritorno**: dalla scuola frequentata alla fermata scuolabus indicata all'atto dell'iscrizione.

L'autista dello scuolabus, insieme all'assistente, assume la responsabilità della custodia e della sicurezza personale degli alunni e delle alunne trasportate durante tali tragitti, compresi i momenti di salita e di discesa alle fermate.

In casi particolari e motivati, la famiglia può chiedere che il minore sia affidato alla fermata esclusivamente ad una o più persona/e maggiorenne/i, nominativamente indicata/e per iscritto. In tal caso devono essere indicate le generalità complete della persona delegata che dovrà essere munita di documento di riconoscimento al momento della presa in consegna del minore trasportato.

Se alla fermata dello scuolabus non fosse presente il genitore, o la persona delegata, il bambino o la bambina rimarrà sullo scuolabus e, al termine del percorso, dovrà essere affidato dall'autista e/o dall'assistente scuolabus al Servizio di Polizia Locale, dove i genitori dovranno andare a riprenderlo.

Ai genitori resisi così inadempienti potrà essere sospeso il servizio per un periodo di tempo commisurato alla gravità o alla recidività dell'inadempienza.

Art. 3 - Modalità di gestione

Il servizio di trasporto scolastico è gestito mediante l'utilizzazione di scuolabus di proprietà comunale.

Il Comune si riserva, comunque, di adottare diverse modalità organizzative per motivi gestionali e/o di economicità.

Art. 4 - Area di utenza

Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni e alle alunne residenti o domiciliati nel Comune di Lavagna, iscritti alle scuole dell'infanzia pubbliche e private, alle scuole primarie e secondarie di primo grado site nel territorio comunale.

Art. 5 - Accompagnamento sugli scuolabus

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto obbligatoriamente per le alunne e gli alunni della scuola dell'infanzia. Per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il servizio viene offerto dal Comune di Lavagna, anche se non obbligatorio, alle stesse condizioni.

In questo servizio è impegnato apposito personale, denominato assistente di scuolabus, il quale ha in particolare il compito di sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita e di discesa dei bambini in condizioni di sicurezza.

L'assistente scuolabus avrà anche cura di chiedere agli utenti l'esibizione del tesserino di trasporto e di segnalare all'Ufficio Servizi Scolastici il nominativo dei trasportati risultati non in regola.

Art. 6 - Modalità di accesso

L'iscrizione al servizio avviene a seguito di richiesta scritta sull'apposito modulo, siglata da un genitore o da un esercente la patria potestà o da chi ha il minore in affidamento familiare nel periodo compreso tra il **1 giugno e il 10 agosto di ogni anno**.

Il modulo di iscrizione o di rinuncia al servizio potrà essere scaricato direttamente dal sito internet del Comune di Lavagna all'indirizzo www.comune.lavagna.ge.it alla sezione riservata alla Pubblica Istruzione.

Art. 7 - Tariffe

Le tariffe e le modalità di pagamento vengono annualmente stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Gli utenti concorrono al costo del servizio di trasporto scolastico con pagamenti annuali e/o trimestrali da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale dietro presentazione del tesserino di viaggio ove è indicato l'importo dovuto.

E' necessario iscriversi al servizio **dal 1 giugno al 10 agosto di ogni anno**.

Chi si iscrive non può essere rimborsato qualora decida di non avvalersi più del servizio fatto salvo **solo** il caso del cambio della residenza e di motivate e inderogabili cause ostative, da comunicare tempestivamente per iscritto all'ufficio Servizi Scolastici del Comune di Lavagna.

Art. 8 - Sospensione dell'utenza

La mancanza di iscrizione non consente l'utilizzo dello scuolabus.

L'irregolarità nel pagamento delle quote dovute per l'utilizzo del servizio comporta la sospensione dell'utenza fino ad avvenuta regolarizzazione.

Verso gli inadempienti nei pagamenti si procederà, dopo un primo sollecito, all'applicazione di una penale pari al 20% dell'importo dovuto. In caso di ulteriore inadempienza, si procederà al recupero coattivo delle somme dovute e non versate.

Art. 9 - Comportamento degli utenti

Durante il tragitto gli utenti devono tenere un comportamento corretto tale da non disturbare il buon funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza propria e degli altri trasportati e precisamente:

- rimanere seduti per tutto il percorso nel posto assegnato dal personale dello scuolabus, assumendo un comportamento corretto;
- tenere lo zaino sulle ginocchia o a terra vicino al posto occupato;
- non recare disturbo al personale e ai compagni;

- non consumare cibo;
- non affacciarsi dal finestrino;
- usare un linguaggio corretto;
- restare seduti fino all'arresto dello scuolabus.

In caso di recidiva, l'alunno/a che tiene un comportamento scorretto tale da disturbare il buon funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza propria o altrui, dopo due richiami scritti, potrà essere temporaneamente sospeso o escluso dal servizio per l'intero anno scolastico. Il periodo di sospensione verrà stabilito dal Servizio Scolastico del Comune, sentiti i genitori interessati. Nel caso di sospensione temporanea o di esclusione permanente dal servizio, la famiglia non avrà diritto alla restituzione della retta pagata, né ad alcun rimborso, anche parziale, della stessa.

In caso di danni arrecati al mezzo, i genitori saranno chiamati al relativo risarcimento. Gli utenti sono tenuti a conservare con cura il tesserino di trasporto, che vale a tutti gli effetti come titolo di viaggio, e ad esibirlo a richiesta del personale di accompagnamento scuolabus.

Gli utenti che ai controlli risulteranno sprovvisti di tesserino, per smarrimento dello stesso o per mancata iscrizione al servizio, potranno valersi del trasporto scolastico al massimo per tre giorni; se entro questo periodo i genitori non avranno provveduto a richiedere il duplicato del tesserino o a regolarizzare l'iscrizione, non sarà ulteriormente consentito loro l'utilizzo del servizio.

Art. 10 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

Gli autisti e il personale preposto all'accompagnamento e alla sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati e devono indossare anche un adeguato abbigliamento.

Il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale è tenuto ad avere la massima cura dell'automezzo, degli strumenti e delle attrezzature affidatigli.

Il Comune favorisce e promuove la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento.

Al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, in caso di neve, ghiaccio e in condizione di impercorribilità o pericolosità delle strade, gli autisti sono debbono stabilire se sia possibile o meno raggiungere determinate zone e/o località, sia nel viaggio di andata a scuola che in quello di ritorno a casa e darne tempestiva comunicazione all'ufficio Servizi Scolastici.

Art. 11 - Assicurazione degli utenti trasportati

L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti iscritti regolarmente al servizio, gli operatori e i mezzi siano coperti da polizza assicurativa.

Art. 12 - Uscite didattiche

I mezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico possono essere messi a disposizione delle Istituzioni scolastiche del territorio per visite guidate, programmate nei P.O.F., delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Possono essere inoltre messi a disposizione per le uscite scolastiche a scopo sportivo e per iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.

Le richieste dovranno pervenire almeno una settimana prima della loro effettuazione e potranno essere in numero massimo di tre gite al giorno complessive per tutte le scuole.

Le uscite didattiche con i suddetti mezzi devono essere effettuate solo nell'ambito del territorio comunale o nelle zone limitrofe (Chiavari, Cogorno, Carasco, Sestri Levante), nella fascia oraria compresa tra le ore 9,40 alle ore 12,00, previa valutazione dell'Ufficio Comunale competente in relazione al numero dei mezzi disponibili e al personale.

In caso di uscite didattiche nell'ambito del territorio comunale e/o di uscite didattiche fuori del territorio comunale e delle zone limitrofe di Chiavari, Cogorno, Carasco e Sestri Levante la Scuola dovrà versare al Comune una somma a titolo di rimborso spese la cui entità viene determinata dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

Il versamento dovrà essere effettuato presso la tesoreria comunale **almeno una settimana prima** dell'uscita.

Gli alunni dovranno essere accompagnati da un solo insegnante e/o accompagnatore, come previsto dal libretto di trasporto del mezzo.

Art.13- Suggerimenti e Reclami

I suggerimenti, reclami, segnalazioni sul servizio offerto inoltrati agli uffici comunali, per iscritto o per via telematica, saranno oggetto di monitoraggio nell'ambito del sistema di controllo interno di gestione dell'Ente. I riscontri verranno forniti in collaborazione tra l'ufficio relazioni con il pubblico e i competenti uffici comunali.

Art.14- Dati personali

Gli uffici del Comune di Lavagna tratteranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003, ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all'organizzazione del Servizio di trasporto scolastico, coerentemente a quanto previsto nel vigente regolamento sui dati sensibili e giudiziari adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 10/5/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.15- Pubblicità del Regolamento

Al fine di far conoscere integralmente il presente regolamento lo stesso verrà pubblicato dal sito interessato del Comune (www.comune.lavagna.ge.it) e copia dello stesso sarà depositata presso la segreteria dell'Istituto Scolastico.

Art.16- Decorrenza e norme finali

Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione per la durata di 15 giorni ciascuna ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua prima pubblicazione sul sito istituzionale del comune in analogia a quanto previsto dall'articolo 10 delle preleggi per gli atti normativi dello Stato.

Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme ed indirizzi nazionali e regionali vigenti in materia. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

¹ Art 5 lr n. 15/2006 Funzioni dei Comuni

1. Le funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di diritto allo studio, ai sensi del d.P.R. 616/1977 e del d.lgs. 112/1998, sono esercitate dai Comuni, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e Formative, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. Sono a carico del Comune di residenza dell'alunno gli interventi di assistenza scolastica, in particolare:

a) partecipazione alla spesa per i libri di testo;

b) servizi di mensa;

c) servizi di trasporto;

d) servizi individualizzati per persone disabili;

e) servizi di mediazione culturale;

f) servizi per la convivialità e la residenzialità degli studenti.

3. Gli interventi di assistenza scolastica sono organizzati ed erogati in base ad esigenze fissate in armonia con il calendario scolastico.

4. I destinatari, di cui all'articolo 4, concorrono al costo dei servizi, di cui al comma 2, in misura differenziata, a seconda delle condizioni economiche. I Comuni determinano le quote di partecipazione alla spesa, sulla base degli indirizzi regionali. Per realizzare servizi efficaci e contenere i costi, i Comuni possono associarsi per l'esercizio delle funzioni, a norma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e avvalersi delle Comunità Montane.

² **Articolo 1**

Veicoli da adibire al trasporto scolastico.

1. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo può essere effettuato con:

a) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso proprio, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing) a norma dei comuni, degli altri enti locali o loro consorzi, degli istituti scolastici pubblici e privati che dimostrino di averne titolo;

b) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti al decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), da parte di imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;

c) autovetture immatricolate in uso terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (1).

(1) La Corte costituzionale con sentenza 26 febbraio 1998, n. 30, ha dichiarato che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il trasporto scolastico con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, e di conseguenza ha annullato il presente articolo.

Articolo 2

Utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

1. Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui all'art. 1 possono essere utilizzati oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo, anche dai bambini frequentanti la scuola materna a condizione che in tal caso sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 lo scuolabus o il miniscuolabus deve essere munito di idoneo posto per l'accompagnatore.

3. I bambini frequentanti l'asilo nido possono essere trasportati solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta ed in presenza di almeno un accompagnatore (1).

(1) La Corte costituzionale con sentenza 26 febbraio 1998, n. 30, ha dichiarato che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il trasporto scolastico con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, e di conseguenza ha annullato il presente articolo.

Articolo 3

Utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei comuni e degli altri enti locali o loro consorzi.

1. Possono utilizzare gli autobus ed i minibus, gli scuolabus o i miniscuolabus di cui all'art. 1, lettera a):

a) gli alunni o i bambini abitanti nel territorio dell'ente a cui nome il veicolo è immatricolato e frequentanti le scuole site nei territori dei rispettivi enti;

b) gli alunni e i bambini abitanti nel comune a cui nome il veicolo è immatricolato frequentanti scuole site in altri comuni qualora nel territorio dello stesso comune manchi la corrispondente scuola;

c) gli alunni o i bambini abitanti in comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. L'utilizzo dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e viceversa è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali.

3. Nei casi in cui i veicoli utilizzati per le attività di cui al precedente comma e che comportino l'effettuazione di percorsi superiori a 50 km, devono essere dotati di cronotachigrafo (1).

(1) La Corte costituzionale con sentenza 26 febbraio 1998, n. 30, ha dichiarato che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il trasporto scolastico con decreto del Ministro dei

trasporti e della navigazione, e di conseguenza ha annullato il presente articolo.

Articolo 4

Gestione del servizio di trasporto scolastico.

1. Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui alla lettera a) dell'art. 1, possono essere guidati, in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 4 luglio 1994, art. 4, comma 2, oltre che da un dipendente dell'ente intestatario delle relative carte di circolazione, anche da persona non legata da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente medesimo. In tale ipotesi il conducente deve essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, art. 6.

2. Quando i comuni e gli altri enti locali, per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico ricorrono alle forme di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 3 gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui all'art. 1, lettera a), possono essere guidati dai dipendenti di uno degli enti interessati.